

Atto Costitutivo dell' Associazione Umanitaria Culturale "*Non solo Ippocrate*"

L'anno duemilacinque, il giorno 13 del. mese di aprile, in Selargius Via Gorizia n° 6, si sono riuniti, per costituire una Associazione Culturale i seguenti Signori:

Iannelli Pietro, nato a Tempio il 24.10.1954 residente in Selargius Via M. Buonarroti n. 16, Codice Fiscale>NNLPTR54R24L093R;

Sabiu Daniele, nato a Cagliari il 11.02.55, residente in Cagliari Via Macchiavellii n. 48, Codice Fiscale SBADNL55B11B354L;

Sirigu Danilo, nato a Muravera il 20.05.57, residente in Selargius Via San Tomaso n. 29, Codice Fiscale SRGDNL57E20E808X.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sign. Iannelli Pietro, il quale a sua volta nomina come segretario il Sign. Sabiu Daniele, che accetta.

Il Presidente riassume i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione, del resto oggetto di incontri preliminari.

Successivamente i presenti deliberano e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita tra i presenti una Associazione umanitaria, culturale, musicale, sociale e ricreativa denominata "Non solo Ippocrate" a sede legale dell'Associazione viene stabilita in Selargius Via Gorizia n° 6.

ARTICOLO 2

L'Associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà, non ha fini di lucro e si propone di assistere gli associati per quanto riguarda l'attività meglio precisata nell'articolo 2 dello Statuto che segue.

ARTICOLO 3

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci; con analoga deliberazione l'associazione può essere sciolta anticipatamente.

ARTICOLO 4

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 5

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo.

STATUTO

ARTICOLO 1

È costituita tra i presenti una Associazione umanitaria, culturale, musicale, sociale, ricreativa denominata "*Non solo Ippocrate*" con sede legale in Selargius Via Gorizia n° 6.

L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento altrove dell'Associazione, così come potrà istituire succursali.

ARTICOLO 2

SCOPI

L'associazione non si prefigge fini di lucro: estranea a qualsiasi implicazione di ordine politico, partitico, confessionale o razziale, intende perseguire finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria sia nel territorio nazionale che all'estero.

A tal fine, l'associazione intende promuovere attività culturali, artistiche, sportive e di volontariato che abbiano protagonisti i Medici sempre ed esclusivamente nell'ambito di progetti di solidarietà e beneficenza; scopo dell'associazione è infatti anche quello di rivalutare la figura del Medico inteso non solo come professionista ma

specialmente come persona, interprete della realtà quotidiana e sensibile alle esigenze dei più deboli: un Uomo-Medico capace di coniugare la professione con l'impegno civile in progetti di solidarietà presentando se stesso al servizio della collettività sia nella sua veste istituzionale, sia anche nel suo "tempo libero" nel quale impegna le sue potenzialità professionali, artistiche, sportive ed in generale "umane".

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

L'associazione può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

In particolare, tra l'altro può, anche al fine di raccogliere fondi da devolvere a specifici e concreti progetti:

- a) organizzare convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni, rassegne, festival e altre attività simili di carattere promozionale;
- b) svolgere attività di ricerca, di raccolta di dati, di rilevazioni statistiche, nonché di studi di carattere culturale e scientifico;
- c) esplicitare iniziative di carattere promozionale, pubblicitario ed editoriale per la diffusione delle iniziative dell'associazione e della conoscenza dei problemi connessi agli scopi sociali;

d) organizzare corsi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di persone che vogliono operare nel campo delle attività previste dall' associazione.

ARTICOLO 3

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci; con analoga deliberazione l'associazione può essere sciolta anticipatamente.

ARTICOLO 4

MEZZI ECONOMICI

L'associazione trae le risorse economiche per il raggiungimento dei suoi fini e per il suo funzionamento da:

- a) quote sociali ordinarie;
- b) contributi straordinari dei soci e di terzi privati;
- c) contributi dello Stato, Regione, Provincia, Comuni o altri enti o istituzioni pubbliche;
- d) donazioni o lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo, insieme alla relazione del consiglio direttivo, deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Al fine di perseguire lo scopo sociale, l'Associazione potrà assumere mutui passivi e stipulare ogni forma di finanziamento, potrà stipulare contratti di ogni tipo purché non contrastanti con il fine istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Potranno far parte dell'Associazione tutti coloro che ne faranno richiesta, previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttiva, il quale delibera a maggioranza assoluta e con giudizio insindacabile per l'ammissione o meno del nuovo associato.

Alla domanda di ammissione del nuovo associato dovranno essere allegati i documenti che il Consiglio Direttivo riterrà necessari. Entro trenta giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo dovrà comunicare, anche verbalmente, al richiedente la propria decisione.

ARTICOLO 6

Colui che è ammesso quale associato approva ed accetta incondizionatamente e senza riserve tutte le disposizioni previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

ARTICOLO 7

Le quote sociali non sono cedibili in nessun caso.

L'associato che recede dall'Associazione non ha diritto ad alcun rimborso della quota.

Il rimborso della quota potrà aversi solo in caso di scioglimento dell'Associazione, dopo il pagamento di tutte le spese di liquidazione. L'associato può essere escluso dall'Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo nei casi di:

- comportamento nocivo all'immagine dell'Associazione
- ripetuta morosità nel pagamento delle quote sociali
- ripetuta inosservanza del regolamento interno.

ARTICOLO 8

Il Fondo sociale è costituito dalle quote sociali, che vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base di un bilancio preventivo, e da quanto derivi dai mezzi economici succitati all'articolo 3 del presente statuto.

Eventuali eccedenze di bilancio occasionalmente conseguite non potranno mai essere ripartite ai soci, ma accantonate temporaneamente in appositi fondi di riserva ed utilizzate per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

L'Associazione si scioglie per l'impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea dei soci ordinari.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio eventualmente residuo verrà devoluto per opere benefiche o direttamente o conferendolo in enti o associazioni che perseguano scopi compatibili

con quelli dell'Associazione, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci ordinari.

Nella deliberazione si procederà alla nomina di un Liquidatore.

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è l'organo deliberante, che elegge il Consiglio Direttivo; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta e per alzata di mano.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo e si riunisce una volta all'anno; l'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttiva e dallo stesso deve essere convocata se ne fa domanda un terzo dei soci

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge poi tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed un Consigliere. Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere rieletto. Presenta ogni anno all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, stabilisce le quote sociali ed i termini di pagamento, attua le difettive di propria competenza per il

raggiungimento dello scopo sociale, predisporre il regolamento interno che deve essere osservato da tutti gli associati.

Tutte le cariche sono onorifiche e ricoperte a titolo gratuito. Al dirigente possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

Quanto sopra in conformità di quanto stabilito dalla Legge Statale 11.8.1991 n°266 e dalla Legge Regionale 13.9.1993 n°39.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione per i rapporti con i terzi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente. Le Assemblee degli associati, ordinarie e straordinarie, sono validamente convocate mediante affissione della convocazione, firmata dal Presidente ed esposta almeno venti giorni prima, presso la sede sociale, indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

Nelle assemblee l'associato potrà intervenire personalmente o farsi rappresentare da un socio in regola con le quote sociali. Ogni socio potrà rappresentare un solo socio delegante.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo ha funzione di controllo del comportamento degli associati, sui quali ha facoltà di prendere provvedimenti disciplinari fino alla esclusione degli stessi dall'Associazione.

ARTICOLO 13

In caso di dimissioni o recesso da associato di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sostituirli con altri associati da esso nominati fino alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 14

Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria che delibera a maggioranza di oltre la metà degli associati.

ARTICOLO 15

Il Presidente dell'Associazione ha la firma per tutti gli atti a carattere patrimoniale e no; contratti e qualsiasi altro tipo di accordo in cui devesi rappresentare l'Associazione, sia per l'ordinaria amministrazione che per la straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 16

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed al regolamento interno.

I Presenti